

ORIGINALE

COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -

DELIBERAZIONE N° 3/2014 DEL 24 MARZO 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHÉ CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA"

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **19.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Nominativi	Presente	Assente	Nominativi	Presente	Assente
Sindaco	SI		GRIECO Antonietta	SI	
FIENGO Vincenzo					
BARONE Vincenzo	SI		BORRIELLO Ciro		SI
GIACINTO Carla	SI		GRILLO Salvatore	SI	
MAIONE Diego	SI		PAUDICE Giovanni	SI	
MOLLO Filomena	SI		ESPOSITO Aniello	SI	
IORIO Teresa	SI		ESPOSITO Giorgio	SI	
SAVINO Francesco	SI		ESPOSITO Vincenzo	SI	
SIMONETTI Immacolata	SI		CALVANESE Salvatore	SI	
CARROTTA Salvatore	SI				
TOTALE	Presenti	N° 16	TOTALE	Assenti	N° 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Impresa**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Dott. Vincenzo Barone** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, convocata come da allegata stesura dattiloscritta della registrazione della seduta consiliare.

Si da atto che alla seduta sono presenti gli **Assessori Di Dato Luigi, Meandro Riccardo, Roffo Salvatore, Donnarumma Mariarosaria, Maddaloni Michele**



COMUNE DI CERCOLA

Provincia di Napoli

OGGETTO: Approvazione “Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente del Consiglio Dott. Vincenzo Barone che da lettura del punto all’O.d.G. in oggetto da sottoporre al voto del Consesso;

Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore al ramo Avv. Riccardo Meandro;

Uditi gli interventi effettuati, dai Consiglieri Comunali Grillo Salvatore, Esposito Giorgio, Iorio Teresa, Barone Vincenzo, e dall’Assessore Meandro Riccardo secondo la trascrizione integrale della seduta allegata al presente verbale, che va a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che la trascrizione pedissequa allegata va a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed a cui ci si riporta per ogni puntuale ricostruzione dell’accaduto nonché per la verifica degli antecedenti e dei presupposti del provvedimento in discussione;

Dato atto che nella fase di votazione si allontanano dall’aula consiliare i Consiglieri Comunali Salvatore Grillo e Giovanni Paudice;

Acquisiti i pareri prescritti per legge;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi n.14, espressi dai 14 Consiglieri (Vincenzo Fiengo, Vincenzo Barone, Carla Giacinto, Diego Maione, Filomena Mollo, Teresa Iorio, Francesco Savino, Immacolata Simonetti, Salvatore Carrotta, Antonietta Grieco, Giorgio Esposito, Aniello Esposito, Vincenzo Esposito, Salvatore Calvanese) presenti in aula;

Sulla scorta delle risultanze della discussione riportata ed allegata agli atti della seduta, come da trascrizione integrale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, il punto dell’ordine del giorno inerente a: **“Approvazione “Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”**;

Di dare atto che il **“Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”** è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di Cercola all’indirizzo <http://albo.comune.cercola.gov.it>, nonché sul portale Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto del d.lgs. 33/2013, ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione;

Di demandare agli Uffici di riferimento gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune all’indirizzo <http://albo.comune.cercola.gov.it>, per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto del d.lgs. 33/2013;

Successivamente alla votazione alle ore 21.30 la seduta consiliare è temporaneamente sospesa per poi riprendere alle ore 21.40;

Effettuato l'appello dal Segretario Generale, risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali (Vincenzo Fiengo, Vincenzo Barone, Carla Giacinto, Diego Maione, Filomena Mollo, Teresa Iorio, Francesco Savino, Immacolata Simonetti, Salvatore Carrotta, Antonietta Grieco, Giorgio Esposito, Aniello Esposito, Vincenzo Esposito, Salvatore Calvanese, Giovanni Paudice, Salvatore Grillo) ed assente n. 1 Consigliere (Ciro Borriello).

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHÉ' CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA".

Proposta di deliberazione del responsabile del servizio

PREMESSO:

- che il campo normativo della prevenzione del rischio sismico è stato caratterizzato da una serie di innovazioni legislative, sia nazionali che regionali, che ne hanno comportato una profonda modifica;
- che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento regionale di attuazione n. 4/2010 e ss.mm.ii.;
- che, in particolare, l'art. 33 della legge Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania*", pubblicata sul BURC n. 6 del 28 gennaio 2012, ha apportato modifiche alla legge regionale n. 9/1986 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico";
- che il citato art. 33 della Legge regionale 1/2012, ha aggiunto l'art. 4 bis alla legge regionale n. 9/1983 prevedendo il trasferimento ai comuni, alle unioni di comuni o ai comuni in forma associata che ne avessero richiesta, il trasferimento delle funzioni di competenza del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5, come modificati dall'art. 10 della legge regionale n. 19/2009;
- che il Comune di Cercola, con la deliberazione del C. S. n. 11 del 29/01/2013, ha disposto l'inoltro al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2012, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Cercola;
- che in virtù della normativa fin'ora specificata, a questo Ente risultano trasferite, limitatamente alle opere di edilizia privata con altezza non superiore ai mt. 10,50 misurati dalla quota più depressa del piano campagna, le seguenti funzioni:
 - a) *Ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazione delle stesse;*
 - b) *Ricezione della valutazione della sicurezza riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti;*
 - c) *Svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica;*
 - d) *Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica anche in riferimento ad interventi interessanti abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti;*
 - e) *Controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti;*
 - f) *Controlli sulla realizzazione di opere definite minori;*
 - g) *Ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto corretto deposito;*
 - h) *Ricezione delle richieste, avanzate ai sensi della legge 241/1990, di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
 - i) *Conservazione e archiviazione dei relativi atti e progetti;*
 - j) *Ricezione delle comunicazioni di variazione della denuncia dei lavori originaria quali comunicazioni di dimissioni o nuova nomina del direttore dei lavori o del collaudatore o del costruttore nonché voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico.*

Vista:

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile 2012 pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 13 aprile 2012, con la quale si approvano le *"linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 9/1983"*, in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'art. 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9/1983, sono trasferibili ai Comuni, che inoltrano specifica richiesta.

Visto:

- il Decreto Sindacale n° 02/2014 con il quale il Sindaco ha nominato ufficialmente i tecnici esterni della commissione locale sisma;
- l'atto dirigenziale UTC di costituzione dei componenti interni dell'UTC;

Preso atto che:

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161/2012 stabilisce, tra l'altro, che il "decreto del Sindaco o del Presidente dell'Unione dei Comuni o del Sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "Commissioni" di cui all'art. 4-bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 9/1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo Ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;
- dal esito di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia, per obbligo imposto a questo Ente dalla D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 , punti 9 e 10 e come ribadito dal D.G.R. n. 119 del 27/05/2013, punto 6, è indispensabile adottare uno specifico Regolamento Comunale anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme;
- per il raggiungimento delle suddette finalità, l'UTC ha provveduto a redigere lo schema di *"Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza"* composto da n. 13 articoli;

Ritenuto che

- tale Regolamento, da considerarsi anche come una sorta di *"vademecum"*, che si proponga l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo alle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:
 - o sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
 - o sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dall'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di attività edilizia libera;
 - o sui procedimenti di deposito del progetto strutturale;
 - o sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la struttura tecnica e il progettista;

VISTO il Dec. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 2010;

VISTO il testo coordinato delle Leggi Regionali n.1/2011 e n.4/2011 e della L.R. 28 dicembre 2009, n.19 *"Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa"*, *"Piano Casa"*;

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 04/04/2012;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 119 del 27/05/2013;

PROPONE IL CONSIGLIO COMUNALE

Per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il *"Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza"* composto da n. 13 articoli e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere e dare atto che:
 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 2009, è stata, tra l'altro approvata la tabella riportante *"Misura del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9 e ss.mm.ii."* e sono state fornite le indicazioni operative per l'effettuazione del pagamento da parte dei committenti interessati, dando così piena attuazione alle previsioni normative introdotte dall'art.10 della legge regionale n.19/2009;
 - con Delibera di Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n.42 del 09/07/2012, è stata aggiornata la tabella *"Misura del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9 e ss.mm.ii."*;
 - la legge regionale n.9 del 1983 è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale n.1 del 2012 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)"*;
 - l'art.33, comma 1 lettera b) della legge finanziaria regionale n.1/2012 ha aggiunto all'articolo 2 della legge regionale n.9/1983 il seguente comma: *"9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'art. 4bis"*;
 - in attuazione dell'art.4-bis, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9 e ss.mm.ii., con la citata Delibera di Giunta Regionale n. 316/2012 sono stati previsti i seguenti criteri che presidono al trasferimento annuale delle risorse finanziarie all'ARCADIS e al successivo riparto fra i comuni, con la conseguenza che detta disposizione disciplinerà ogni successivo trasferimento di risorse e riparto delle stesse fra i comuni:
 - a) le risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art.2 della legge regionale n.9/1983, saranno trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
 - b) tali risorse saranno trasferite annualmente, a consuntivo in un'unica soluzione;
con la Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n.9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, è stato confermato che saranno trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
3. di dare atto:
 - che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 - che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti;
 - che copia dell'atto deliberativo sarà consultabile per 15 (quindici) giorni a decorrere dalla sua pubblicazione, dal sito web di questo Ente:
www.comune.cercola.gov.it - allink *"Albo Pretorio online"*, mentre il Regolamento approvato sarà consultabile e prelevabile in formato .pdf nella Sezione dedicata *"Autorizzazione Sismica"* in *"Procedimenti"*, ed in quella *"Regolamenti"*.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ing. **Ce. Luca Bossa**



IL CONSIGLIO COMUNALE

- o VISTA la relazione la proposta di deliberazione relative all'argomento in oggetto;
- o VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, "*Competenze delle giunte*";
- o LETTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente deliberato;
- o LETTO il parere di conformità espresso ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale;
- o VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- o VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, articolo 42, comma2, lettera b);

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare nei contenuti la relazione istruttoria, parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori);
3. di demandare al III Settore Ufficio Tecnico per tutti gli atti consequenziali;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata, unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Comune di Cercola
- Provincia di Napoli -

Deliberazione n° _____

Seduta del Consiglio Comunale del:

_____/_____/_____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHÉ' CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U. Ordinamento EE. LL.)

Visto con parere _____ **FAVOREVOLE** _____

[Entrate _ capitolo: _____, titolo _____]

[Uscita _ capitolo: _____, titolo _____]

Data: ____/____/_____

Il Responsabile del Servizio
(Ciro ing. De Luca Bossa)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U. Ordinamento EE. LL.)

Visto con parere _____

Data: ____/____/_____

Il Responsabile del settore Contabilità e Finanze



Comune di Cercola

- Provincia di Napoli -

III^a Ripartizione Tecnica

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO, NONCHÉ CONNESSE ATTIVITÀ DI
VIGILANZA.**

Gennaio 2014

INDICE

PREMESSA

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - La commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art. 2.1- Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica

Art. 2.2.- Costituzione e nomina della Commissione Comunale

Art. 2.3 – Elenco dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art. 2.4. – Composizione e durata e organizzazione

Art. 2.4.1. Commissione Tecnica (componenti esterni all'Ente)

Art. 2.4.2. Commissione Comunale (componenti interni all'Ente)

Art. 2.5. – Validità delle sedute della Commissione Tecnica

Art. 2.6. – Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

Art. 5 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Art. 6 - Necessità del rilascio dell'Autorizzazione Sismica prima dell'inizio lavori

IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 7 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Art. 8 - Procedimenti in corso

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

Art. 10 - Modulistica

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

Come è noto, in materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, è stata registrata una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale. Si riportano, di seguito, i più significativi:

- Entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);
- Numerose modifiche al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: Testo Unico per l'Edilizia;
- Modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania e ss.mm.ii.;
- Entrata in vigore della L.R. n. 19 del 28/12/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 – Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica;

Recentemente è entrato in vigore l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" che ha introdotto la possibilità di: *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.*

La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*".

Il Comune di Cercola, con la deliberazione del C.S. n° 11 del 29/01/2013 ha espresso la volontà di trasferire a sé le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge regionale 9/1983, come modificati dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Cercola.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia, per obbligo imposto a questo Ente dalla D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, punti 9 e 10 e come ribadito dal D.G.R. n. 317 del 28/06/2012, punto 6, è indispensabile adottare uno specifico Regolamento Comunale anche per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme.

Il regolamento, da considerare come una sorta di vademecum, si propone anche l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R. n. 380/01 in materia di attività edilizia libera;
- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la Struttura tecnica e il progettista.

Ogni richiesta di chiarimento ed ogni questione interpretativa, sia di carattere giuridico che di carattere tecnico, relativamente alla normativa antisismica e ai procedimenti di vigilanza sui lavori e opere, va inoltrata agli indirizzi mail di seguito indicati:

Mail: ll.pp.cercola@asmepec.it

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle **opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna**.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto:

“Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento. In particolare al punto 2 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

- a) *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- b) *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- d) *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*
- e) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f) *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g) *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h) *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i) *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -,svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;*

- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 – svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - o comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - o voltura dell'autorizzazione Sismica rilasciata.

Al punto 3 sono elencate invece le opere strutturali non oggetto del trasferimento:

<<La trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dal citato articolo 4-bis della vigente legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna".

Il lessico utilizzato dal legislatore introduce un'incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003), "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003) e sono distinte in funzione della "Classe d'uso" I-II-III-IV (2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministro Infrastrutture 14/01/2008).

Analoga incertezza è riscontrabile nell'ambito della normativa sismica regionale ove opera la sola distinzione tra lavori strutturali ordinari e quelli definibili "minori" (art. 9 - bis della legge regionale n. 9 del 1983).

Per tutto quanto sopra, si precisa, ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 4-bis, quanto segue:

1. le "opere pubbliche" sono quelle per la cui realizzazione devono eseguirsi "lavori pubblici", cioè lavori soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e alla Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 s.m.i.;
2. nell'espressione "opere pubbliche" sono ricompresi anche i "lavori pubblici" eseguiti su opere private;
3. le opere "di interesse pubblico" corrispondono a:
 - a. quelle "strategiche o rilevanti di interesse nazionale" (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/10/2003) ovvero "strategiche o rilevanti di interesse regionale" (deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 05/12/2003),
 - b. quelle così definite da altre specifiche norme,
 - c. quelle dichiarate di pubblica utilità;
4. le "opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna", fatto salvo il limite di altezza imposto, ricomprendono anche quelle su cui si eseguono lavori definibili quali "Lavori minori" ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge regionale n. 9 del 1983;
5. il limite di altezza per le "sopraelevazioni" (art. 90 del d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380), ai fini della verifica del superamento dei "metri 10,50 dal piano campagna", è

riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato;

6. *il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto.>>*

Mentre al punto 4 le attività e funzioni non oggetto del trasferimento:

<<Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983 precisa: "- omissis – Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile".

Tale periodo indica sinteticamente le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, qualora fosse attuato il trasferimento, resterebbero comunque in capo ai Settori provinciali del Genio Civile.>>

La Giunta Regionale della Campania, Assessorato alle OO.PP., con **circolare n° 2483/SP del 24/07/2012**, riepilogava le funzioni e le attività trasferite con apposite tabelle riepilogative a cui si rimanda (cfr allegato).

Art. 2 – La Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art.2.1 – Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica

Il Responsabile del Servizio S.U.U.E. del III Settore Ufficio Tecnico è Responsabile del Procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè:

- rispetto dei termini;
- verifica del buon andamento dei lavori della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica;
- trasmissione della documentazione dell'Autorizzazione Sismica al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc. (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12).

Il Dirigente del Settore Ufficio Tecnico è Responsabile del rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

Il Responsabile del III Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio" è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss. mm. ed ii..

Art. 2.2 – Costituzione e nomina della Commissione Comunale

Il Comune di **Cercola** con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., infatti, l'esame e le istruttorie di progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

- la **Commissione Comunale** è costituita da una componente tecnica esterna all'Ente, di seguito denominata **Commissione Tecnica**, ed una composta da personale dipendente del Servizio S.U.U.E del III Settore Ufficio Tecnico;
- la Componente Tecnica della Commissione Comunale è nominata con Decreto Sindacale;
- nel decreto di nomina il Sindaco individua i componenti tecnici effettivi e i correlati componenti tecnici supplenti;

- i componenti tecnici della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono scelti nell'ambito di un apposito Elenco istituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cercola, previo bando pubblico;
- in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente tecnico effettivo della Commissione, il corrispondente componente supplente subentra come effettivo senza necessità di procedere a nuova nomina con Decreto Sindacale;
- la componente interna all'Ente della Commissione Comunale, composta da personale dipendente del Settore Ufficio Tecnico, è nominata con Determina Dirigenziale.

Art. 2.3 – Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica

L'istituzione presso il Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio del III Settore Ufficio Tecnico "Gestione del Territorio" dell'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità dell'art. 4/bis della L. R. n.9/1983.

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica ha efficacia per la **durata di tre anni**, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione, decorrenti dalla Determina Dirigenziale di approvazione dell'Elenco stesso.

Con successiva procedura ad evidenza pubblica, allo scadere della durata di cui sopra, l'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza), consentendo altresì l'inserimento di nuovi professionisti.

Art.2.4 – Composizione, durata ed organizzazione

Art.2.4.1 – Commissione Tecnica (componente esterne all'Ente)

La Commissione Tecnica della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica, è da costituita da:

Componenti tecnici effettivi:

- tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;
- da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'Albo, come indicato dalla L.R. 9/83 e ss.mm.ii;

Componenti tecnici supplenti:

- da altrettanti componenti supplenti dei componenti effettivi, poiché in caso di impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere anche temporaneamente

l'incarico e ad intervenire anche temporaneamente alla seduta, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente; la sostituzione non comporterà l'interruzione del procedimento e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del procedimento stesso; di tale evenienza se ne darà conto nel verbale della Commissione Tecnica.

La funzione di Presidente della Commissione Tecnica è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983.

La Commissione Tecnica, nominata con decreto Sindacale, resta in carica per **tre anni** dalla data di nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La Commissione Tecnica è insediata dal Responsabile del Servizio S.U.U.E./Responsabile del Procedimento o dal Dirigente del III Settore, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Tecnica, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Delle decisioni della Commissione Tecnica, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito registro a cura del Segretario e sottoscritto dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario verbalizzante.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dai componenti presenti alla riunione e dal Segretario.

Art.2.4.2 – Commissione Comunale (componente interna all'Ente)

La Commissione Comunale è inoltre composta da una componente composta da personale dipendente del Settore Ufficio Tecnico così costituita:

- un'unità, con funzione di Segretario della Commissione Comunale;
- un'unità, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della Commissione Tecnica per l'Autorizzazione Sismica.

Art.2.5- Validità delle sedute della Commissione Tecnica

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide con la presenza di tutti i membri.

I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

Art.2.6 - Compenso della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Ai componenti della Commissione Comunale esterni all'Ente (Commissione Tecnica) è assegnato un compenso complessivo per l'esame di ogni pratica pari al 60% delle risorse finanziarie, versate all' ARCADIS ai sensi del comma 9 dell' art.2 della legge regionale n.9 del 1983, come precisato nel successivo art.3 e così suddiviso:

- **20%** al Presidente della Commissione Tecnica Comunale;
- **15%** a ciascun tecnico della Commissione Tecnica Comunale (n° 2 unità, totale 30%);
- **10%** al giovane ingegnere o architetto.

Il compenso ai componenti la Commissione Tecnica comunale viene erogato l'anno successivo all'erogazione delle risorse finanziarie versate all' ARCADIS, di norma a Giugno e Dicembre, previa determinazione del Dirigente del III Settore Ufficio Tecnico.

Infatti, con determinazione del Dirigente del III Settore Ufficio Tecnico, da effettuare entro il 30 gennaio di ogni anno, viene effettuata la ricognizione delle pratiche esaminate al fine di stabilire quali risorse debbano essere trasferite annualmente, a consuntivo, da ARCADIS

al Comune, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori.

Con il 40% residuo del 100% delle risorse finanziarie, versate all' ARCADIS ai sensi del comma 9 dell' art.2 della legge regionale n.9 del 1983, si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica, comprensivo di tutte le attività d'istruttoria e conservazione dei progetti, nonché tutte le altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio del VI Settore Tecnico "Gestione del Territorio".

Art. 3 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica e per le attività della Commissione Comunale

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012. Il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983 ss.mm.ii., per l'Autorizzazione Sismica dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto in favore del Comune di Cercola da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 4 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica: in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 5 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Qualora gli interventi **non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio**, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L.R. n. 9/83.

In altre parole, le opere non strutturali non sono sottoposte ad Autorizzazione Sismica né, tanto meno, a deposito sismico. Alla stessa stregua, per le opere non strutturali non deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all'art. 93 del DPR n. 380 del 2001.

Per la realizzazione delle opere non strutturali appare sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una **dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l'intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.**

In particolare:

- nel caso di **intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio**, questa **dichiarazione è resa nell'ambito dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Permesso di Costruzione, Scia, Dia)**;
- per gli interventi di **manutenzione straordinaria**, cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), **la dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 del medesimo art. 6 all'interno della C.I.L. (Comunicazione dell'Inizio dei Lavori) con allegati tecnici.**

Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti effetti sostanziali sulle strutture (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), non può trovare applicazione l'art. 6 del DPR n. 380 e, per la realizzazione dei medesimi interventi, occorre munirsi del titolo edilizio (in particolare della DIA/SCIA) oltre al titolo abilitativo richiesto dalla L.R. n. 9/83 ai fini della riduzione del rischio sismico (autorizzazione sismica nei casi stabiliti dalla medesima legge regionale).

- per gli **interventi edilizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR n. 380 del 2001**, non essendo prevista una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, **la dichiarazione è contenuta nella C.I.L. semplice a firma del titolare dell'immobile.**

Occorre sottolineare che, anche in questo secondo gruppo di interventi edilizi, sono presenti lavori riguardanti le strutture che, nel caso concreto, per le loro caratteristiche e dimensioni, possono essere sottoposti al regime autorizzativo o di deposito del progetto strutturale. Pertanto, il proprietario dell'immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire) nella comunicazione di inizio dei lavori dovrà precisare il fatto:

- che l'intervento edilizio riguarda opere non strutturali, ovvero,
- che l'intervento riguarda le strutture della costruzione (in quest'ultimo caso occorrerà allegare la documentazione propedeutica al rilascio del titolo sismico).

- nel caso degli **interventi edilizi liberalizzati**, elencati dal comma 1 dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in assenza sia dell'asseverazione del tecnico abilitato sia della comunicazione di inizio dei lavori, **la dichiarazione che l'intervento riguarda opere non strutturali non è richiesta.**

In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale, ogni pratica edilizia deve essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- a. dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla L.R. 9/83 e relativo Regolamento Regionale n°4/10 e ss. mm. ed ii.;
- b. dalla dichiarazione asseverata che l'intervento riguarda opere non strutturali (secondo quanto specificato sopra).

Art. 6- Necessità del rilascio dell'Autorizzazione Sismica/Deposito Sismico prima dell' inizio lavori

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica o effettuato il Deposito Sismico del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss. mm. ed ii..

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

- se la richiesta di Autorizzazione Sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico; inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.
- se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 7- Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a. Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 02/2011e n.2/2012), direttamente presso il Comune di Cercola indirizzandola al Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio.

Inoltre, alla domanda dovrà necessariamente allegare:

- un **elaborato di progetto**, in duplice copia, dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna"**;
- **dichiarazione**, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che **"l'intervento previsto non riguarda opere pubbliche o di interesse strategico e che l'altezza dal piano di campagna non supera 10,50 m dal piano di campagna"**;
- **tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale** (.pdf, .dwg, .doc, ecc. ...);

b. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Ufficio Tecnico comunale avvia l'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di **sessanta giorni**; decorso tale termine, senza che la Commissione Tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;

c. La Commissione Tecnica a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta;

d. A seguito di esame della documentazione, la Commissione Tecnica può richiedere, per il tramite del Segretario della Commissione Comunale o del Servizio S.U.U.E. del III Settore Ufficio Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Servizio S.U.U.E. del III Settore Ufficio Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione Tecnica avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

e. La Commissione Tecnica nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

- f. A seguito del parere della Commissione Tecnica, le pratiche sono trasmesse dal Segretario della Commissione Comunale al Dirigente del Settore Ufficio Tecnico che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- g. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente del Settore Ufficio Tecnico emette un provvedimento motivato di diniego;
- h. Il Responsabile del Servizio S.U.U.E. dell' Ufficio Tecnico trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che **"i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna"**, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che **"il provvedimento rilasciato non riguarda opere pubbliche o di interesse pubblico"**.

Art. 8 - Procedimenti in corso

I procedimenti dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali precedenti, e pertanto restano di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, deterrente dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC n° 29 del 03/06/2013 della deliberazione di Giunta Regionale n° 119 del 27/05/2013, e dunque dal 16/06/2012, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione Comunale

La Commissione Tecnica, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011 e successivo n.2/2012.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Segretario della Commissione Comunale, coadiuvato dal personale dipendente del Servizio S.U.U.E. così come nominato con Determina Dirigenziale, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, nonché per il Responsabile del Servizio S.U.U.E., che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- redazione dei verbali di seduta della Commissione Tecnica;
- predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni delle pratiche di Autorizzazione Sismica;
- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- collaborazione con il Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, nonché per il Responsabile del Servizio S.U.U.E., per le comunicazioni da e per la Commissione Tecnica, nonché nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.

L'unità della Commissione Comunale facenti parte del personale dipendente del Servizio S.U.U.E., nominate con Determina Dirigenziale, svolgeranno tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica e del Responsabile del Servizio SUUE, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983-, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- voltura dell'Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

Art. 10 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Servizio SUUE del Comune di Cercola si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii..

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

La Modulistica è scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Cercola:

<http://www.comune.cercola.gov.it>

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 11 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato con i Regolamenti n.2/2011 e n.2/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Servizio S.U.U.E. la Responsabilità del Procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del **Responsabile del Settore** l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 , articolo 5 L.R. n. 9 del 1983 e ss.mm.ii. e articoli 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii..

Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il **Responsabile del Settore Tecnico** invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al settore comunale competente per territorio.

I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani e della Commissione tecnica, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983;
- c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ed i lavori realizzati.

È data facoltà, dunque, al **Responsabile del Settore Tecnico** di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico \ ulteriori, potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni);

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Entrata in vigore

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi, di carattere obbligatorio desunte da norme di livello nazionale o regionale, esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale, sono riportate al solo fine della miglior completezza e comprensione del presente Regolamento comunale, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere del loro recepimento nella norma locale: esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite; in tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento comunale e farne parte integrante; parimenti devono intendersi introdotte nel presente Regolamento comunale a farne parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate dopo la relativa approvazione.

In ragione di quanto sopra esplicitato, nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate nel presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti alla normativa modificata e/o sostitutiva.

Analogamente, qualora la Struttura Organizzativa dell'Ente (Settori, Servizi ed Uffici) subisse modifiche tali da generare incongruenze con il presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti per analogia alla Struttura Organizzativa dell'Ente così modificata e/o sostitutiva.

Quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti comunali di settore vigenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regionale n°9 del 07/01/1983:**
"Norme per l'esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico" e ss.mm.ii.;
- **Regolamento Regionale n°4 del 11/02/2010:**
"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" e ss.mm.ii.;
- **Decreto Dirigenziale n°65 del 03/08/2010:**
"lavori minori di cui all'art.12 comma 3 del Regolamento Regionale n°4/2010. Definizioni delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell' Autorizzazione Sismica (Art.4 commi 1 e 2 L.R. n° 9 /1983) e dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione (Art. 4 comma 3 L.R. n°9/1983);
- **D.G.R. n°161 del 04/04/2012:**
"Prime disposizioni per l'Attuazione dell'Art. 33 L.R. n°1/2012- Art 4 bis L.R. n°9/1983- Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all'unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata.
- **D.G.R. n°119 del 27/05/2012:**
"Attuazione dell'art .33 della L.R. n° 1/2012- art. 4 bis della L.R. n° 9/1983- e della D.G.R. n°161 del 04/04/2012. Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all'unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2013."
- **Circolare n° 2483/SP G.R.C. – OO.PP.:**
"Attuazione dell'art .33 della L.R. n° 1/2012- art. 4 bis della L.R. n° 9/1983- e della D.G.R. n°161 del 04/04/2012. Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all'unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Circolare"

ALLEGATO
Circolare n° 2483/SP G.R.C. – OO.PP.



L'Assessore
alle Opere e Lavori pubblici - Espropriazioni -
Protezione civile sul territorio e Difesa del suolo -
Geotecnica, Geotermia, Cave, Torbiere, Acque minerali e termali

Prot. n. 2483/SP
del 24/07/2012

Al Settore Provinciale del Genio Civile di:

- Ariano Irpino;
- Avellino;
- Benevento;
- Caserta;
- Napoli;
- Salerno.

OGGETTO: Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - e della delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 - Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata - CIRCOLARE.

Com'è noto, con D.G.R. n. 317 del 28.06.2012 (in B.U.R.C. n. 42 del 09.07.2012), la Giunta Regionale della Campania ha trasferito, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - e della Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne hanno fatto regolare istanza.

Le attività e funzioni oggetto del trasferimento, sono quelle individuate dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e dunque le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), che non riguardano opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, con le precisazioni al riguardo fornite dal paragrafo 3 dalle Linee Guida approvate con la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 (in B.U.R.C. n. 23 del 13.04.2012), cui si rimanda.

Il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione n. 317/2012, e dunque dal 24.07.2012.



L'Assessore
alle Opere e Lavori pubblici - Espropriazioni -
Protezione civile sul territorio e Difesa del suolo -
Geotecnica, Geotermia, Cave, Torbiere, Acque minerali e termali

Nel rimandare al testo normativo e alle richiamate deliberazioni per i dettagli, non sfugge la grande varietà di fattispecie che possono occorrere agli sportelli di front-office, e la necessità di garantire omogeneità di comportamento tra gli uffici del Genio Civile, nonché tra questi e quelli dei comuni, unioni dei comuni e comuni in forma associata, destinatari del trasferimento in argomento. Tanto anche in considerazione della circostanza che, per una medesima opera, potranno attivarsi procedimenti amministrativi presso entrambi gli Enti.

Ciò posto, in allegato alla presente sono riportate n. 2 tabelle, recanti la ripartizione delle competenza tra i Settori del Genio Civile e gli Enti destinatari del trasferimento, così come risultante dalle norma e dalle deliberazioni citate, per il caso di "Opere private con altezza strutturale fuori terra inferiore o uguale a 10,50 m", ed il caso complementare delle "Opere pubbliche o di interesse pubblico e Opere private con altezza strutturale fuori terra superiore a 10,50 m".

I Settori del Genio Civile garantiranno adeguata diffusione alla presente Circolare, favorendo una pronta sinergia e collaborazione con gli uffici comunali titolari del trasferimento, onde perseguire un servizio sempre più efficace ed efficiente ai cittadini.

Il Coordinatore A.G.C. LL.PP.

Dr. Italo Giulivo

L'Assessore ai LL.PP.
Prof. Ing. Edoardo Cosenza

ATTIVI
TRASFI

Opere

T

rima der
strutturali (c
commi
m.i.

rima den
strutturali d
comma 3

rima den
strutturali (c
commi 1
n.i.) defin
nsi dell'ar
bis L.R. 9.

rima dem
strutturali (c
omma 3
finibili "r
l'articolo
R. 9/83 s.)

enuncia
stanziabile"
strutturali (d
commi 1
m.i.)

enuncia
vori struttu
variante
di lavori
all'articolo
L.R. 9/83
variante s

ATTIVITA' E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO TRASFERITE AI COMUNI, ALLE UNIONI DI COMUNIO AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA

Art. 33 L.R. 27/01/2012, n. 1 - Art. 4-bis L.R. 07/01/1983, n. 9
 Delibera Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 - Delibera Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012
 - dal 24/07/2012

SCHEMA DI SINTESI

Opere private con altezza strutturale fuori terra inferiore o uguale a 10,50 m

Tipologia	Provvedimento	Fase amministrativa	Competenza	
			istanza presentata prima del 24/07/2012	istanza presentata a partire dal 24/07/2012
prima denuncia di lavori strutturali di cui all'articolo commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i.	Autorizzazione sismica	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
prima denuncia di lavori strutturali di cui all'articolo comma 3 L.R. 9/83 s.m.i.	Deposito sismico	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
	Esito controllo sulla progettazione	sorteggio	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
prima denuncia di lavori strutturali (di cui all'articolo commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i.) definibili "minori" ai sensi dell'articolo 2 comma bis L.R. 9/83 s.m.i.	Autorizzazione sismica	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
	Esito controllo sulla progettazione	sorteggio	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
prima denuncia di lavori strutturali (di cui all'articolo comma 3 L.R. 9/83 s.m.i.) definibili "minori" ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis L.R. 9/83 s.m.i.	Deposito sismico	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
	Esito controllo sulla progettazione	sorteggio	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
denuncia in "variante sostanziale" di lavori strutturali (di cui all'articolo commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i.)	Autorizzazione sismica	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
denuncia in variante di lavori strutturali (1) : variante non sostanziale di lavori strutturali di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i. variante sostanziale / non	Deposito sismico	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio		

ostanziale di lavori strutturali di cui dell'articolo 4 comma 3 L.R. 9/83 s.m.i.		provvedimento		
Richiesta di voltura provvedimento sismico (1)	Voltura sismica	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Comunicazione		ricezione istanza		
Revoca/dimissioni incarico D.L. laudatore/costruttore (1)	Modifica dati	istruttoria	Genio Civile	Comune
		rilascio provvedimento		
Controllo sulla realizzazione	Esito controllo	Sopralluogo e redazione verbale	Comune	Comune
Deposito della Relazione a strutture ultimate (1)	Attestazione di deposito	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Deposito atti di collaudo (1)	Attestazione di deposito	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Attestazione valutazione della sicurezza	Attestazione di deposito	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		

anche nel caso di denunce di lavori già esitate dal Genio Civile e, quindi, di progetti esecutivi già depositati/autorizzati dall'Ufficio regionale.

ATTIVITA'
TRASFERITE

Oper

Tipo

denuncia
strutturali di
commi 1 e
s.m.i.

denuncia
strutturali di
comma 3 L.

denuncia
strutturali (di
commi 1
s.m.i.) definiti
dall'art
bis L.R. 9/

denuncia
strutturali (di
comma 3 L.
definita "r
dell'articolo
L.R. 9/83 s.

denuncia
"ostanziale"
strutturali (di
commi 1
s.m.i.)

Denuncia
lavori strut
variante

**ATTIVITA' E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO
TRASFERITE AI COMUNI, ALLE UNIONI DI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA**

Art. 53 L.R. 27/01/2012, n. 1 - Art. 4-bis L.R. 07/01/1983, n. 9
Delibera Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 - Delibera Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012
- dal 24/07/2012 -

SCHEMA DI SINTESI

Opere pubbliche o di interesse pubblico

Opere private con altezza strutturale fuori terra superiore a 10,50 m

Tipologia	Provvedimento	Fase amministrativa	Competenza	
			istanza presentata prima del 24/07/2012	istanza presentata a partire dal 24/07/2012
Prima denuncia di lavori strutturali di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i.	Autorizzazione sismica	ricezione istanza	Genio Civile	Genio Civile
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Prima denuncia di lavori strutturali di cui all'articolo 4 comma 3 L.R. 9/83 s.m.i.	Deposito sismico	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
	Esito controllo sulla progettazione	sorteggio	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Prima denuncia di lavori strutturali (di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i.) definibili "minori" ai sensi dell'articolo 2 comma bis L.R. 9/83 s.m.i.	Autorizzazione sismica	ricezione istanza	Genio Civile	Genio Civile
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
	Esito controllo sulla progettazione	sorteggio	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Prima denuncia di lavori strutturali (di cui all'articolo 4 comma 3 L.R. 9/83 s.m.i.) definibili "minori" ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis L.R. 9/83 s.m.i.	Deposito sismico	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
	Esito controllo sulla progettazione	sorteggio	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Denuncia in "variante sostanziale" di lavori strutturali (di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i.)	Autorizzazione sismica	ricezione istanza	Genio Civile	Genio Civile
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Denuncia in variante di lavori strutturali (1): • variante non sostanziale	Deposito sismico	ricezione istanza	Genio Civile	Comune

di lavori strutturali di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 L.R. 9/83 s.m.i. • variante sostanziale / non sostanziale di lavori strutturali di cui all'articolo 4 comma 3 L.R. 9/83 s.m.i.		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
		ricezione istanza		
Richiesta di voltura provvedimento sismico	Voltura sismica	istruttoria	Genio Civile	Genio Civile
		rilascio provvedimento		
Comunicazione revoca/dimissioni incarico D.L. collaudatore/costruttore	Modifica dati	ricezione istanza	Genio Civile	Genio Civile
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Controllo sulla realizzazione	Esito controllo	sorteggio (2)	Genio Civile	Comune
		Sopralluogo e redazione verbale	Genio Civile Comune	Comune
Deposito della Relazione a strutture ultimate	Attestazione di deposito	ricezione istanza	Genio Civile	Genio Civile
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Deposito atti di collaudo	Attestazione di deposito	ricezione istanza	Genio Civile	Genio Civile
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		
Presentazione valutazione della sicurezza	Attestazione di deposito	ricezione istanza	Genio Civile	Comune
		istruttoria		
		rilascio provvedimento		

1) Anche nel caso di denunce di lavori già esitate dal Genio Civile e, quindi, di progetti esecutivi già depositati/autorizzati dall'Ufficio regionale.

2) Per le sole opere di cui all'articolo 7 del R.R. 04/2010 s.m.i.

BARONE VINCENZO: Secondo punto all'ordine del giorno: Approvazione regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesso all'attività di vigilanza.

GRILLO SALVATORE (fuori microfono): Ho il diritto di replicare).

PRESIDENTE BARONE VINCENZO. Consigliere Grillo questa è la terza volta che la richiamo, ed è la terza volta che lei non mi fa parlare.

I carabinieri non vengono in consiglio comunale.

GRILLO SALVATORE: Chiami anche i carabinieri.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: I carabinieri non li chiamo, perché questo consiglio comunale è un consiglio democratico, prego, consigliere Grillo.

GRILLO SALVATORE (fuori microfono): Chiami chi vuole, ho il diritto di replicare, chiami i carabinieri.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Io non chiamo i carabinieri, faccia il bravo, io non li chiamo, non ci sono.

GRILLO SALVATORE (fuori microfono): Ho il diritto di replicare, perché lei ha fatto riferimento espresso, facendo delle affermazioni.

Lei, caro postino, era assente.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO. Comandante, allontani il consigliere Grillo dal consiglio comunale.

GRILLO SALVATORE (fuori dal microfono): Lei mi deve dare la parola perché ho diritto di replicare. faccia quello che crede.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Lei si sta assumendo tutte le responsabilità di quello che sta dicendo stasera.

GRILLO SALVATORE (fuori microfono): Quello che dico io, non sta lei decidere quello che io devo o possa assumere, lei mi deve dare il diritto di replicare. Faccia quello che vuole.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Consigliere Grillo non mi minacci, stia tranquillo, le voglio dire che siamo in veste istituzionali, la prego, glielo sto dicendo con calma, faccia quello che è il suo compito.

Io, la presidenza, ha chiuso l'argomento.

GRILLO SALVATORE (fuori microfono): Io ho diritto di replicare alla sua affermazione.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Comandante guardi, lo allontanai dal consiglio comunale, è andato oltre.

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, chi mi chiede la parola?

Prego avv. Meandro, prego assessore.

Consigliere Esposito, le voglio dire una cosa, siamo sereni e siamo tranquilli, sospendo per due minuti il consiglio comunale, convoco una conferenza dei capigruppo.

Riprendete posto per gentilezza, segretaria faccia l'appello.

SEGRETARIA: Vincenzo Fiengo: presente

Grieco Antonietta: presente

Mollo Filomena: presente

Maione Diego: presente

Esposito Giorgio: presente

Esposito Aniello: presente

Esposito Vincenzo: presente

Paudice Giovanni: presente

Savino Francesco: presente

Simonetti Immacolata: presente

Carrotta Salvatore: presente

Borriello Ciro: assente

Calvanese Salvatore: presente

Grillo Salvatore: presente

Barone Vincenzo: presente

Giacinto Carla: presente

Iorio Teresa: presente

16 presenti assente Borriello.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: La seduta è valida.

Visto quello che è successo, voglio fare delle considerazioni.

Ognuno di noi è libero di esprimersi in qualsiasi forma corretta verso gli altri, non è consentito a nessuno consigliere o a chi per essi, neanche a questa presidenza, di esprimersi in modo scorretto verso i rappresentanti e le istituzioni, presenti in quest'aula, a prescindere che possa nascere anche una piccola contraddizione sulle dichiarazioni di voto.

Questa presidenza ritiene opportuno che la dichiarazione di voto si faccia prima della votazione, c'è stato un malinteso, si è votato.

I consiglieri mi avevano chiesto di fare la dichiarazione di voto, io ritenevo che dopo la votazione non c'era più niente da espletare, già si era espresso abbondantemente, c'è stato un malinteso su un verbo al plurale, io in genere uso sempre il plurale del verbo.

Voglio ribadire con chiarezza, la Conferenza dei capigruppo, aveva demandato a questa presidenza di mettere o meno all'ordine del giorno la formazione della Commissione, ed io visto e considerato, avendo ascoltato quello che i capigruppo avevano detto, questa presidenza non ha ritenuto opportuno mettere all'ordine del giorno, la formazione della Commissione, punto.

Mi assumo la responsabilità di andare fino in fondo, dopodiché il consigliere capogruppo del PD, mi ha richiesto di nuovo di formare la Commissione, io l'ho messa a votazione, mi avevate chiesto la parola per fare la dichiarazione di voto, io ho risposto che ne parlavamo dopo.

Questo è stato il disguido, dopo che avevamo votato, io ritenevo che ognuno di noi si fosse espresso, nella volontà di dire certe cose.

Adesso ritenete di fare una dichiarazione postuma alla votazione?

Questa presidenza sentiti i capigruppo, può darvi anche la parola, ma ciò non toglie che io ritengo nella correttezza, che la dichiarazione di voto si faccia prima della votazione.

Mi avete chiesto la dichiarazione di voto?

Prego consigliere Grillo.

GRILLO SALVATORE: Non era per una dichiarazione, perché la dichiarazione è implicita nella richiesta che avevamo fatto.

Trovo contraddittorio che non si ponga all'ordine del giorno, non si fissa all'ordine del giorno un punto come la costituzione di una Commissione, poi in realtà si arriva in consiglio comunale e si faccia votare, visto che non è chiaro e non si capisce.

A prescindere da quello che ci siamo detto e non detto, e da quello che abbiamo deciso in Conferenza dei capigruppo, perché già noi non partecipiamo alle Commissioni, se poi volete che anche alle Conferenze dei Capigruppo non partecipiamo, che venga addirittura certificato, verbalizzato tutto quanto ci diciamo, allora la questione è diversa.

Sia chiaro a quelli che non erano presenti in Conferenza dei capigruppo, e sfido i capigruppo a dire il contrario di quello che sto affermando, nessuno ha deciso in conferenza dei capigruppo, che quel punto fosse andato o non fosse andato all'ordine del giorno, anzi per essere precisi, è stato proprio il capogruppo di Forza Italia che ha sottolineato che la Conferenza dei capigruppo non si esprime perché non viene chiesto loro un voto, e che loro non si esprimono con un voto in conferenza dei capigruppo di fissare un punto all'ordine del giorno, e si demanda al presidente, è naturale.

Questo è solo per sottolineare quello che lei ha dichiarato, perché all'esterno si è capito, probabilmente, che in Conferenza dei capigruppo si era deciso di non portare in consiglio comunale questo punto, no, in realtà le dichiarazioni furono, noi la chiediamo con forza, gli altri la demandano al presidente del consiglio se viene fissata o non viene fissata.

Circa la dichiarazione del voto, è giusto anche questo per correttezza, ripeto, non ho nessuna intenzione di fare polemica, le abbiamo chiesto, da questo lato, di fare la dichiarazione di voto.

Noi glielo abbiamo chiesto, lei non è che ha dato la parola, lei è passato alla votazione, siccome la questione è politica come sottolineata nel documento che abbiamo depositato e farà parte integrante.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Consigliere Grillo, mi scusi, già aveva esplicitato quale era il suo pensiero in merito alla formazione, se c'è stato un piccolo quiproquo, c'è stato con il capogruppo del PDL, il quale voleva fare una dichiarazione di voto, era di Forza Italia.

GRILLO SALVATORE: Presidente ripeto la questione, siccome avevamo chiesto la dichiarazione di voto, è naturale che essendo politico il ragionamento, mi

sembra normale che tutti vogliano sapere qual è la motivazione per cui Forza Italia si è astenuta, e qual è la motivazione per cui la maggioranza si è astenuta, punto.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: La ringrazio consigliere Grillo, mi ha chiesto la parola il consigliere Esposito sulla dichiarazione di voto postuma, prego.

ESPOSITO: Postuma o diversamente, comunque il contenuto non cambia, il voto è quello, lo abbiamo espresso.

Io voglio solo chiarire questo, qual è stato il nostro percorso, rapidamente, lo abbiamo già ribadito in Conferenza dei capigruppo, che in realtà noi ritenevamo che questo è un lavoro addebitabile, questo di collegamento, di spiegazione, di risposta a tutte le interrogazioni fatte dal PD, il quale ha il sacrosanto diritto di avere risposte come tutti i consiglieri comunali, era una cosa che stava in capo all'assessore.

Io ho sempre detto che se questo lavoro, per un motivo qualunque, non sono state date giuste risposte a quelle che erano le interrogazioni del PD, praticamente è un lavoro che avrebbe dovuto completare l'assessore.

L'istituzione di una Commissione, a mio riguardo, è superflua, è un di più, perché noi non siamo tecnici che dovremmo andare a controllare, ad indagare all'interno di un ufficio, e noi quindi non eravamo

favorevoli a questo tipo di Commissione, anzi aggiunti di più nella Conferenza dei capigruppo, dissi che là, dove vediamo che questo lavoro dell'assessore a fronte delle richieste del PD, non è esaustivo.

Possiamo anche interpellare il dirigente dell'ufficio, e pregarlo di darci una risposta, però tutto questo avrebbe, obtorto collo, fatto scaturire ulteriori considerazioni in relazione al ruolo dell'assessore.

Scusatemi, se l'assessore non riesce a rispondere alle interrogazioni fatte da una forza politica, l'assessore non è all'altezza del compito.

Per quanto mi riguarda, io non ho posto domande e non mi interessa la Commissione, mi interessa però che se il PD deve avere delle risposte come tutti noi, e queste risposte siano date, e se c'è qualche cosa ancora da concludere a riguardo, pregherei l'assessore nei successivi tempi di cui avrà bisogno, di rispondere a questo consiglio comunale, in relazione alle problematiche, là dove ce ne fossero ancora.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno, io volevo, proprio per mantenere fede, che questa presidenza è al di sopra di ogni cosa.

Sulla proposta del capogruppo di Forza Italia, io ho fatto varie interrogazioni, anche il Pd mi ha

sollecitato varie volte, che qualche volta ci sono state delle interrogazioni.

Questa presidenza ha fatto una lettera a tutti gli assessori, a tutti i dirigenti di mettere a conoscenza, sta qua agli atti per vederla, perché noi riteniamo che democraticamente, ceto che bisogna dare delle risposte. Secondo lei, non le ha avute, io ho detto soltanto che tutte le interrogazioni passano per la presidenza e voglio anche essere a conoscenza delle risposte che ognuno dà.

A salvaguardia di ognuno di voi, questa presidenza, nel momento in cui viene sollecitata, è sempre disponibile, perché si gioca in modo democratico e in modo corretto, il rapporto fra di noi.

Questa presidenza, tutto quello che è nelle sue facoltà, fa.

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: Approvazione regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, conche connessa attività di vigilanza.

Mi ha chiesto la parola l'ass. Meandro, ne ha facoltà, prego.

ASS. MENDRO: Grazie presidente.

Giusto per inciso, precedentemente sono stato in silenzio, non ho risposto al consigliere Grillo nonostante le invettive, per un fatto di etica.

Io voglio replicare, io non faccio il passacarte, casomai il postino, il passacarte lo fa lui, posso dire solo questo intelligenti pauca, purtroppo lui non lo è, andiamo avanti.

GRILLO SALVATORE (fuori microfono): Mi ha offeso, mi ha chiamato cretino.

SEGRETARIO BARONE VINCENZO: La prego consigliere Grillo, lei interrompe, non ho sentito questo.

ASS. MEANDRO: Ho detto che parla troppo.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Non ho sentito, altrimenti questa presidenza avrebbe richiamato, si allontanano, oltretutto sta fumando.

Si allontanano per gentilezza, e moderiamo tutti quanti i termini, l'ho spiegato già.

Consigliere Grillo, lei stasera non ci vuol far fare il consiglio comunale, questa è la seconda volta che la richiamo.

ASS. MEANDRO: Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il regolamento comunale per l'espletamento delle

attività e di autorizzazioni di progetti, ai fini del rischio sismico, nonché le connesse attività di vigilanza.

Il comune di Cercola, con deliberazione n. 11 del 29 gennaio 2013, esprime la volontà di poter trasferire le attività di funzione di competenza, del settore provinciale del Genio Civile.

Con la norma del 28 dicembre 2009 n. 19, si ha la possibilità di avere la competenza e la funzione che spetta al Genio Civile, direttamente presso l'ente comune di Cercola.

Per quanto riguarda queste funzioni, sono però delle funzioni limitate soltanto a quelle costruzioni che non superano i 10,5 metri, rispetto al piano Campagna.

La Commissione viene costituita in questo modo, la Commissione Tecnica Esterna, e la Commissione Tecnica Interna.

Per quanto riguarda la Commissione Tecnica esterna, la stessa è formata da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con provata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria Civile, o con provata esperienza in collaudo sismici, inoltre da almeno un giovane ingegnere o architetto, con massimo di cinque anni di iscrizione all'albo, così come indicato nella Legge Regionale dell'83.

Questo che cosa consente?

Consente al cittadino che fa richiesta presso l'ente comune di Cercola, di avere con maggiore solerzia, quelle che sono le risposte in ordine ai calcoli del Genio, che mentre prima andavano presso il genio Civile di Napoli, adesso vengono espletate direttamente in loco, e l'ulteriore beneficio che si ha, è che questi calcoli, per quanto riguardano le funzioni della competente della Commissione Tecnica, non è caricata come onere a carico del comune.

Sono direttamente, coloro i quali presentano la richiesta, a pagare il corrispettivo relativo.

La durata in carica di questa Commissione, è di tre anni, e unitamente a quelli che sono i componenti effettivi, sono altrettanto i competenti supplenti, che là dove vi sia una manchevolezza da parte di un componente della Commissione effettiva, subentra automaticamente colui che fa parte della Commissione supplente.

Inoltre, abbiamo detto che ha due funzioni, la componente esterna, formata da questi tre soggetti più uno che è un giovane architetto o ingegnere.

La componente interna dell'ente, vale a dire la Commissione comunale, composta da persone dipendente dell'Ufficio tecnico, e viene nominata con determina dirigenziale, ha una funzione soltanto consuntiva, quindi una doppia unità, una con funzioni di

segretariato della Commissione comunale e l'altra unità per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della Commissione Tecnica per le autorizzazioni sismica.

Ovviamente è necessario approvare questa regolamentazione comunale, perché è stata fatta già richiesta al genio Civile, di evadere quelle che sono le pratiche, che dicevamo precedentemente, per un massimo di altezza fino a 10,50 metri, direttamente presso l'ente comune di Cercola.

Questo è quanto.

VICEPRESIDENTE: Metto a votazione il regolamento comunale, o ci sono degli interventi?

Prego consigliere Grillo.

GRILLO SALVATORE: Solo per sottolineare, presidente mi rivolgo a lei perché lei rappresenta il consiglio, che posso essere colorito, colorato, posso avere un carattere un poco caldo, sono del segno dell'ariete, segno di fuoco, ma certamente non mi sono mai permesso, malgrado ad oggi non ci siano state risposte specifiche ad interrogazioni del Partito Democratico, non mi sono mai permesso di dire che l'ass. Meandro, non fosse dotato di intelligenza, non sta a me.

Quello che reputo grave, è che lei, caro presidente, pare che certe cose le senta solo da questo lato qua, quando noi non le diciamo.

Quando le dice qualcuno dall'altro lato, lei fa finta di non sentire, perché io non ho assistito ad un richiamo e ad un comportamento consono a questo consiglio comunale, e di questo, devo dire la verità, mi rammarico, per quanto mi riguarda ho chiesto già alla segretaria che venga acquisito, per quanto riguarda il partito democratico, la dichiarazione del'ass. Meandro, perché sarà soggetto, presumibilmente, di querela.

Io non sono mai sceso a quei livelli, alzo la voce, fa parte del carattere, ma non sono mai sceso a quei livelli, è giusto per richiamare anche lei a fare attenzione, di quanto accade in consiglio comunale.

Grazie.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Per quanto mi riguarda, questa presidenza è tollerante rispetto anche all'alzata di voce, ed io sono attento anche dalla parte della maggioranza, questo è ingiusto dirlo caro consigliere grillo, perché se effettivamente questa presidenza avesse sentito, io non ho ascoltato, se avessi ascoltato avrei richiamato l'assessore, come anche a lei ho detto varie volte, di avere un atteggiamento più consono a questo consesso.

Fino a poc'anzi, lei ha visto cosa è successo, io non ho sentito, se avessi ascoltato, io poi non apostrofo lei, e non consento di essere apostrofato.

Guardi, io conoscendo l'avv. Meandro e conoscendo pure lei, io non ho ascoltato, ma conoscendo l'avv. Meandro, che è una persona squisitamente, e non è una persona che non offende mai nessuno.

Guardi, io ritengo che non abbia detto questo, io non ho ascoltato, ma può essere come dice lei, ascolterò la registrazione, ma conoscendo l'avv. Meandro, non perché voglio fare una difesa, ma è una persona squisita, garbata, che conoscono tutti, non credo che sia nel suo modo di essere, e nel suo modo di pensare, e fare certe accuse.

Ha chiesto la parola il consigliere Esposito, ne ha facoltà, prego.

ESPOSITO: Grazie.

Solo un inciso, perché devo fare un commento sul punto all'ordine del giorno.

Io ho letto quella lettera che abbiamo ricevuto sulla questione delle interrogazioni, dove lei sollecita tutti quanti, e la ritengo di buon gusto, assolutamente, perché devo ricordare che una delle interrogazioni da noi posta nei mesi di novembre, ancora non ha avuto risposta, ed è quella relativa ai passi carrabili, dove le persone continuano a pagare,

ma su questo non c'è stata un'attenzione, anzi colgo l'occasione per questa problematica, senza fare polemica, di convocare al più presto una Conferenza dei capigruppo, perché so che avete avuto anche un parere legale dall'avvocato, per poter, su questo argomento, procedere a disciplinare o modificare qualcosa sulla questione dei passi carrabili.

Con l'attenzione su questo argomento, mi collego solo al discorso della lettera che lei ci ha inviato.

In relazione alla questione del Genio Civile, per quanto Cercola, chiaramente, non ha questa mole di chissà quali grandi pratiche da poter esaurire, sono contento che finalmente arriviamo alla determinazione e all'approvazione di questo regolamento, perché è utile per alleviare, di ridurre un po' i tempi rispetto ad alcune procedure, là dove bisogna fare delle file interminabili, essere costretti con l'ufficio di Napoli, a delle lungaggine burocratiche, molto ma molto forti, per cui rispetto a questa cosa, nulla da osservare, né tanto meno sul regolamento, che in realtà altro non è, che un disciplinare di legge, che ci consente il buon funzionamento di questa Commissione.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Ringrazio il consigliere Esposito.

Ass. Meandro, posso prima mettere a votazione, e poi le do la parola che mi ha chiesto, per un chiarimento sui passi carrabili.

Metto a votazione il punto n. 2.

Approvazione regolamento comunale per l'espletamento delle attività di acutizzazioni dei progetti, ai fini della prevenzione dei rischi sismico, nonché commesso ad attività di vigilanza.

Chi è d'accordo alzi la mano.

Sono assenti alla votazione i consiglieri Grillo e Paudice Giovanni, il resto tutti favorevoli, 12 favorevoli.

Prima di passare al terzo punto all'ordine del giorno, mi aveva chiesto la parola per un chiarimento su passi carrabili, da parte dell'assessore ai Lavori Pubblici, ne ha facoltà, prego avv. Meandro.

ASS. MEANDRO: Consigliere Esposito, per quanto riguarda questa problematica, abbiamo attenzionato l'avv. Giovannino Leone, esponendo una serie di quesiti, tra cui i passi carrabili al raso, persone che sono diversamente abili, immobili che sono disabitati o fatiscenti, o quant'altro.

Da poco abbiamo ricevuto il parere dell'avv. Leone, abbiamo già fatto una richiesta di modifica, per quanto riguarda questi passi carrabili, e fra poco giungerà anche alla segretaria, di alcune modifiche per quanto

riguardano i passi carrabili, in particolare due modifiche che vogliamo apportare, sono queste.

Una, l'esenzione per quanto riguarda il pagamento dei passi carrabili al raso, e la seconda, per quanto riguarda i portatori di handicap, o meglio i diversamente abili, e soltanto in alcune condizioni, così come prevede la legge.

L'alternativa poi era l'estrapolazione solo dei portatori diversamente abili, per non gravare nelle famiglie che fanno parte dello stesso stabile, perché ci sono due alternative.

Alcuni comuni, tipo il comune di Perugia, aveva scelto di costituire un fondo, quindi di ripartire la quota parte dei diversamente abili, a carico degli altri che fanno parte dello stabile.

Noi si è scelto che quella quota parte, non venisse posta a carico degli altri che fanno parte dello stesso stabile.

A breve, in effetti, saranno portate queste modifiche, che saranno sottoposte a votazione.

ESPOSITO: Io ringrazio l'assessore per l'attenzione sull'argomento, però vorrei che noi ricevessimo, se è possibile a ristretto giro, il parere dell'avv. Leone in modo da poterlo leggere, e aggiungo di più, queste proposte le vorremmo, chiaramente, ascoltare e

condividere in Conferenza dei capigruppo, però noi diciamo di più.

Noi avremmo un'idea, e questo è possibile, di eliminare la tassa sui passi carrabili, adesso, rispetto a questo, visto che qualche comune l'ha fatto questo servizio.

Sindaco, non avere questa faccia schifata, io comprendo.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Consigliere Esposito, si appresti a concludere, stasera siete tutti quanti nervosi.

ESPOSITO: No, io ascolto con attenzione tutti.

Voglio dire, noi, là dove vi fosse minimamente la possibilità di poter eliminare la tassa per i passi carrabili, vogliamo andare in quella direzione.

I pareri legali e la legge ci diranno che non lo possiamo fare, bene, cerchiamo di ridurre al minimo quello che è l'impatto sulla popolazione, per cui gradisco quello che mi ha detto l'assessore, non sto a fare commenti, va bene quello che ci dice l'assessore.

Chiediamo che ci inviate questo parere dell'avvocato, convochiamo una Conferenza dei capigruppo, e là dove fosse possibile, la nostra idea sarebbe quella di togliere i passi carrabili.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: Ringrazio il consigliere Esposito.

Devo fare una correzione, rispetto alla votazione del punto n. 2, erano 14 favorevoli ed erano assenti dall'aula il consigliere Paudice e il consigliere Grillo.

Prego segretaria, vuole correggere un momento?

Chiedo due minuti di sospensione, prima di passare alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Grazie.

Passiamo all'appello, signori per gentilezza prendere posto, prego segretaria

SEGRETARIA: Vincenzo Fiengo: presente

Grieco Antonietta: presente

Mollo Filomena: presente

Maione Diego: presente

Esposito Giorgio: presente

Esposito Aniello: presente

Esposito Vincenzo: presente

Paudice Giovanni: presente

Savino Francesco: presente

Simonetti Immacolata: presente

Carrotta Salvatore: presente

Borriello Ciro: assente

Calvanese Salvatore: presente

Grillo Salvatore: presente

Barone Vincenzo: presente

Giacinto Carla: presente

Iorio Teresa: presente



Tutti presenti tranne Borriello.

PRESIDENTE BARONE VINCENZO: La seduta è valida.




Approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. *Vincenzo Barone*



Il Segretario Generale
Dott.ssa *Maria Rosaria Impresa*




Relazione di Pubblicazione

CERCOLA, 23/04/2014

Il Vice Segretario Generale
dr. Rosario Grillo

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1° T.U., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a cura del messo Comunale.




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 T.U.)

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° T.U.);
 immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U.);

Dalla residenza municipale, 23/04/2014



Il Segretario Generale
Dott.ssa *Maria Rosaria Impresa*

